



SETTORE PROPONENTE: AVVOCATURA

AVVISO

N. 91 DEL 26-06-2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO PUBBLICO.

AVVISO PUBBLICO

per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune in materia di diritto del lavoro pubblico

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Regolamento della avvocatura comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 300 del 11.9.2024

Visto l'art. 107 del D.lgs. n.267 del 2000;

RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale RG n. 1472 del 25.06.2025 è stato approvato Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune in materia di diritto del lavoro pubblico

AVVISA

gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco che potranno richiedere l'iscrizione secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 - Finalità e ambito dell'avviso

Con il presente avviso pubblico il Comune intende costituire un ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie in materia di diritto del lavoro pubblico nelle quali il Comune è parte e solo nei casi in cui non si possa affidare il patrocinio all'Avvocatura interna per impossibilità derivante dalla particolare complessità della controversia (la cui trattazione richieda una comprovata competenza specialistica) oppure nei casi in cui l'Avvocatura comunale documenti ipotesi di conflitto di interesse oppure ancora per motivati e comprovati eccessivi carichi di lavoro.

L'inserimento nell'Elenco non comporterà alcun obbligo di conferire, a qualsivoglia titolo, incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Comune.

Con l'emissione del presente avviso non si intende procedere all'affidamento di servizi legali, ma formare un Elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare singoli incarichi dall'Amministrazione comunale.

Con il presente avviso, altresì, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio; la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate.

Art. 2 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco oggetto del presente avviso gli avvocati (regolarmente iscritti all'Ordine professionale forense) che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal cd. "Codice Antimafia" e non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- d) non aver subito sanzioni a seguito di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- e) essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione ed essere iscritti alla Piattaforma di *e-procurement* della Regione Lombardia (ARIA Sintel) ovvero impegnarsi ad iscriversi ai fini dell'affidamento dell'incarico;

f) impegnarsi al rispetto del codice di comportamento aziendale del Comune, alla sottoscrizione dei patti di integrità del Comune e alla riservatezza in relazione alla causa trattata;

g) iscrizione, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni e, per coloro che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni superiori, iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

h) non trovarsi in condizione di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune o con gli enti da questo partecipati, secondo le norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale;

i) non avere contenziosi pendenti contro il Comune o con gli enti da questo partecipati;

l) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'effettivo esercizio della professione con riferimento alla materia del diritto del lavoro pubblico, le cui specifiche devono risultare dal *curriculum vitae*;

m) titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante dall'esercizio della professione;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo stesso. Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare il venir meno di qualunque requisito sopraindicato.

Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco.

Per gli studi associati, i requisiti previsti dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio di apposita domanda di iscrizione (da redigersi sul modello allegato), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a *curriculum vitae* formato europeo, datato e sottoscritto.

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati; i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di allegare il proprio *curriculum vitae*.

La domanda dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@comune.pec.como.it (questo indirizzo riceve solo mail provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata).

Trattandosi di elenco aperto non sono previsti termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente all'invio della domanda. Se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, l'Ente ne disporrà la cancellazione, revocando per l'effetto gli incarichi eventualmente nel frattempo conferiti.

Art. 4 - Formazione dell'elenco e validità

Gli avvocati che avranno presentato correttamente la propria candidatura e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso saranno inseriti nell'elenco (limitatamente al nome e cognome) secondo l'ordine di presentazione della domanda, risultante dal numero di protocollo attribuito dal Comune.

L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né ordine di priorità, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Il Comune di Como comunicherà l'inserimento dei professionisti mediante pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.como.it.

L'elenco dei professionisti sarà tenuto dal Servizio Avvocatura Comunale.

L'elenco formatosi a seguito del presente avviso ha durata illimitata.

In sede di prima applicazione, l'elenco verrà costituito entro il 31 ottobre 2025, prendendo in esame le candidature pervenute entro il 30 settembre 2025.

Successivamente, l'elenco sarà soggetto ad aggiornamento di norma trimestrale (con relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune).

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'Ente;
- abbiano reso dichiarazioni mendaci nella domanda di iscrizione, anche accertate in un momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità e concorrenza.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi compete al Segretario Generale (come previsto dal vigente regolamento della avvocatura comunale), che procede consultando, a rotazione, almeno tre legali iscritti nell'elenco comunale, selezionati in base ai seguenti criteri:

esperienza professionale maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come comprovata nel *curriculum vitae* presentato;

analogia con altri incarichi conferiti per ragioni di continuità nella linea di difesa;

disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazione d'urgenza.

Il conferimento dell'incarico viene disposto con affidamento diretto previo informale confronto comparativo tra i preventivi presentati dai professionisti interpellati, senza che ciò comporti l'instaurarsi di alcuna procedura concorsuale né la formazione di graduatorie o l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito in relazione a profili di natura soggettiva.

L'individuazione del professionista, tra quelli consultati, deve assicurare la selezione di soggetto idoneo e qualificato all'incarico. A tal fine, viene valutata la specifica competenza dei professionisti rispetto alla materia oggetto della controversia e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta equivalente, viene valorizzata la componente economica.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, per ragioni di continuità nella difesa.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.

Con l'accettazione dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo allegato.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate, ovvero nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio (quando nei precedenti gradi di giudizio l'incarico sia già stato conferito a legale non iscritto nell'elenco).

Art. 6 - Condizioni per l'affidamento incarico legale. Onorari.

Al professionista interpellato sarà richiesto un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità

dell'incarico, comprensivo degli oneri e accessori di legge e di eventuali spese non imponibili.

E' in facoltà del professionista richiedere pagamenti in acconto, che dovranno essere indicati nel preventivo.

Il compenso professionale non potrà essere superiore ai valori medi di liquidazione previsti, in relazione al valore della causa, nelle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna fase di giudizio.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà a proprie cure e spese l'Avvocato incaricato.

È fatto obbligo al legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di avanzamento del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, allegando copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato.

I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato in sede di affidamento.

In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

In caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti.

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'elenco s'intendono accettate, senza riserva, tutte le disposizioni e condizioni di cui al presente avviso.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali (informativa)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Como, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100 Como; PEC: protocollo@comune.pec.como.it Centralino: +39 031-2521), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco.

La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene nell'art. 56, co. 1, lett. h) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e nel Regolamento della avvocatura comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 300 del 11.9.2024 (laddove è prevista la possibilità di affidare incarichi legali esterni).

I dati verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa italiana vigente in materia (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza (tra cui la cifratura) per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi.

I dati personali, limitatamente all'indicazione del nominativo, saranno pubblicati all'Albo pretorio online dell'Ente, nel rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza: essi non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi né altrimenti diffusi.

I dati personali vengono trattati e conservati dal momento dell'acquisizione al protocollo della domanda di iscrizione nell'elenco funzionale all'eventuale successivo affidamento di servizi legali di cui all'art. 56, co. 1, lett. h., del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Como, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza può essere presentata utilizzando anche il modulo pubblicato sul sito istituzionale nella [sezione privacy](#).

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Como è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@comune.como.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Art. 8 - Disposizioni finali

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso verrà pubblicato in via permanente nella home page del sito istituzione dell'Ente, fino al 30 settembre 2025 all'albo pretorio on line, nonché inviato all'Ordine degli Avvocati di Como.

Il Dirigente

Dott.ssa Roberta Beltrame

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*